



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOTTICI, DI PIAZZA, LANNUTTI, LEONE, DRAGO
e FENU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2019

Misure a sostegno del sistema creditizio

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi economica e finanziaria ha avuto effetti rilevanti e duraturi sul sistema economico e sul tessuto produttivo, mettendo in evidenza sia la necessità di potenziare gli strumenti di concessione del credito alle attività di impresa, sia quella di rafforzare la *governance* degli istituti di credito al fine di una miglior tutela del sistema creditizio.

Le situazioni di difficoltà, quali quelle vissute da numerose banche italiane negli ultimi anni, hanno mostrato una debolezza nei relativi sistemi di *corporate governance*, con ripercussioni sul sistema creditizio.

Infatti, come dimostrano i recenti accadimenti, spesso le cause - e le gravi conseguenze - delle crisi bancarie sono riconducibili anche ai comportamenti dei vertici delle banche coinvolte, non sempre atti a tutelare il sistema creditizio ed il risparmio come interesse generale. Tali condotte generarono ricadute sia dirette che indirette sui risparmiatori, gli azionisti, i depositanti, la collettività in generale, chiamata non solo a subirne le ripercussioni in termini di perdita della stabilità finanziaria, ma anche a contribuire ai rilevanti oneri sul bilancio dello Stato derivanti dai necessari interventi urgenti di sostegno degli istituti bancari in crisi.

Le conseguenze di tali condotte hanno gravi ripercussioni anche sul tessuto produttivo - già indebolito dalla grave crisi economica - ed, in particolare, sulle microimprese.

Per agevolare la ripresa economica, occorre, tra le altre cose, favorire la concessione dei finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di mi-

croimpresa, al fine di stimolare l'imprenditoria.

Il microcredito si è dimostrato un importante strumento economico, grazie alla sua capacità di rappresentare un'alternativa significativa alla crescente domanda di credito, sia di carattere sociale, sia per finalità produttive. Allo stesso tempo il microcredito rappresenta anche un'interessante strategia creditizia. L'offerta integrata di servizi di assistenza e di monitoraggio, che accompagnano il soggetto beneficiario del prestito per tutta la durata del finanziamento, consente l'avvio e la sopravvivenza di piccole realtà imprenditoriali considerate a rischio di emarginazione secondo la logica produttiva di mercato.

Si ritiene necessario intervenire su questo versante per potenziare lo strumento del microcredito, agevolando la concessione dei finanziamenti.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla gestione del fondo di garanzia, eliminando la possibilità di individuare le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di microcredito, modificando le disposizioni relative ai beneficiari e alle caratteristiche dei finanziamenti.

Nello specifico, il comma 4 è volto ad estendere la concessione del finanziamento di microcredito fino ad un massimo di 50.000 euro alle persone fisiche e/o giuridiche che siano soci degli operatori di finanza mutualistica e solidale. In tali casi, il rischio del finanziamento non incide sul fondo di

garanzia ma viene assorbito interamente dall'operatore mutualistico erogatore del finanziamento.

L'articolo 3 estende la platea del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, ricomprendendo anche le persone fisiche vittime del delitto di usura che risultano parti offese nel relativo processo penale.

L'articolo 4 pone maggiori limiti alla possibilità per i funzionari delle autorità di essere assunti o avere incarichi presso gli enti vigilati (questione denominata delle « porte girevoli » o fenomeno cosiddetto « *pantouflage* »), innalzando da due a quattro gli anni, successivi alla cessazione dell'incarico, durante i quali è fatto divieto per i compo-

nenti degli organi di vertice e per i dirigenti di CONSOB (Commissione nazionale per le società e la Borsa), Banca d'Italia e IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi.

L'articolo 5 inasprisce le sanzioni nei confronti di coloro che, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pongono in essere operazioni che arrecano danno agli investitori (cosiddetta gestione infedele).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di microcredito)

1. I finanziamenti finalizzati a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere concessi ad imprese che, al momento della richiesta, presentino un fatturato annuo non superiore ad euro 200.000 e un livello di indebitamento bancario non superiore ad euro 50.000.

2. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dall'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di un'impresa titolari di partita IVA.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 25.000 qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i ver-

samenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

4. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti di microcredito a lavoratori autonomi o imprese, titolari di partita IVA, a lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle cinque unità, a società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle dieci unità, nonché a imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento bancario non superiore ad euro 50.000, purché soci dell'operatore e fino ad un ammontare massimo di euro 50.000.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di usura)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Fondo provvede altresì alla erogazione dei suddetti mutui a favore di persone fisiche vittime del delitto di usura, che risultano parti offese nel relativo procedimento penale ».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, la disciplina del calcolo degli interessi, per accertare il superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, si interpreta nel senso che si sommano anche gli interessi moratori se così pattuito nel contratto di mutuo o comunque nei fatti applicato al rapporto di mutuo stesso.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi e di incompatibilità)

1. All'articolo 29-bis, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: « due anni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 5.

(Gestione infedele)

1. All'articolo 167, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni ».

€ 1,00